

CIRCOLARE N. 20  
4 AGOSTO 2011

---

**L'accertamento "sintetico" e il  
"redditometro"**  
**Gli accertamenti sui conti correnti bancari**  
**- breve analisi -**

---

© Copyright 2011 Acerbi & Associati®

Come noto, l'accertamento cd. "sintetico" sta assumendo sempre maggiore rilievo tra gli strumenti di accertamento utilizzati dall'amministrazione finanziaria.

L'accertamento sintetico consente all'amministrazione fiscale di determinare il **reddito complessivo della persona fisica**, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale, sulla base di fatti ritenuti certi in base ai quali si presume l'esistenza di un reddito superiore rispetto a quello dichiarato.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010, per un certo periodo di tempo conviveranno due sistemi di accertamento sintetico/redditometro:

- quello basato sul D.M. 10/09/1992 per gli accertamenti sino a tutto il periodo di imposta 2008
- quello appunto introdotto dall'art. 22 del D.L. n. 78/2010 per gli accertamenti dal periodo di imposta 2009.

Con riferimento all'accertamento sintetico applicabile ai periodi di imposta dal 2009, i nuovi commi 4 e 5 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 individuano e disciplinano le procedure:

1. dell'accertamento cd. "sintetico puro", o "spesometro" (comma 4),
2. e dell'accertamento cd. "redditometro" (comma 5),

di seguito brevemente commentate.

**La presente circolare è volutamente molto sintetica in quanto le disposizioni e la prassi in materia di applicazione dello "spesometro" e "redditometro" sono estremamente ampie e di natura "tecnica", ma si è ritenuto doveroso fare presente l'evoluzione normativa relativamente a tali strumenti e modalità di accertamento applicabili alla persona fisica tenuto conto del sempre maggior rilievo loro attribuito dall'Agenzia entrate in sede di verifica.**

**Al paragrafo 4. si è ritenuto, inoltre, di fare il punto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di accertamento di somme derivanti da movimentazioni dei conti bancari.**

**Lo Studio è naturalmente a disposizione per ogni e qualsiasi richiesta di analisi ed approfondimento.**

## 1. L'accertamento "sintetico puro" – il riferimento alle spese sostenute dal contribuente

Il nuovo comma 4 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che *"l'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate nei commi precedenti e dall'art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle **spese** di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta"*.

La formulazione normativa afferma quindi un principio di ragionevolezza: se il contribuente sostiene un determinato ammontare di spese, a fronte di esse deve avere un reddito "credibile". Le abitudini di spesa dei contribuenti saranno quindi sempre di più potenziali indicatori di mancata congruenza con i redditi dichiarati.

Le spese in questione dovrebbero rilevare nella quantificazione del reddito attribuito a chi le sostiene in un rapporto di 1 a 1.

Nell'ambito dell'ordinaria attività di accertamento già ora l'Amministrazione finanziaria sta provvedendo alla rilevazione di una serie di elementi presso alcuni operatori al fine di evidenziare capacità contributiva nei confronti dei soggetti che hanno acquistato beni o utilizzato servizi, ed è anche in ordine a tale attività che si inseriscono le specifiche comunicazioni inviate ad alcuni contribuenti lo scorso mese di giugno di cui al paragrafo 1.1 che segue.

### 1.1 L'accertamento "sintetico puro": le comunicazioni inviate nel giugno scorso ai contribuenti

Nello scorso mese di giugno molti contribuenti sono stati raggiunti da una comunicazione dell'Agenzia entrate dal seguente tenore *"confrontando i risultati delle Sue dichiarazioni con gli elementi acquisiti dalla Banca Dati dell'Agenzia delle Entrate, risulterebbero delle spese apparentemente non compatibili con il reddito da Lei dichiarato"*.

Con la comunicazione, in pratica, l'Agenzia entrate preannuncia al contribuente che risulterebbe una situazione di evidente incoerenza tra tenore di vita ("spese sostenute") e reddito dichiarato dallo stesso e che quindi la situazione potrebbe anche sfociare in una verifica fiscale.

Le informative sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- si riferiscono alla dichiarazione dei redditi relativi all'annualità 2009 (Unico 2010);
- recano allegato un prospetto (generico) con indicati quali elementi sono stati utilizzati dall'Agenzia entrate per selezionare la posizione (che si riportano in tabella 1 di seguito alla presente);
- consigliano al contribuente di valutare con attenzione la propria posizione al fine di esperire eventuali azioni preventive;
- consentono, se ritenuto opportuno, di comunicare all'Agenzia entrate le eventuali ragioni dell'anomalia riscontrata.

Da un punto di vista tecnico la comunicazione non è un vero e proprio accertamento fiscale ma si configura come una sorta di "preannuncio di irregolarità". Alla notifica della comunicazione, quindi, come già detto potrebbe anche seguire un vero e proprio controllo fiscale, con tutte le conseguenze del caso.

Come anticipato, negli ultimi tempi l'Agenzia entrate ha fortemente incentivato il ricorso al cosiddetto "**spesometro**" per intercettare l'evasione fiscale sulle persone fisiche. L'equazione è semplice: se un contribuente spende deve averne la possibilità finanziaria e reddituale. Dal 2009, infatti, opera una presunzione fiscale in base alla quale il reddito dichiarato deve essere pari alle spese sostenute nell'anno dalla persona fisica (è tollerata una differenza max del 20%). Ovviamente il sistema non è rigido nel senso che anche laddove dovesse verificarsi una differenza tra spese sostenute (il sistema apprezza come spese anche gli investimenti patrimoniali) e reddito dichiarato, al contribuente è consentito di fornire la "prova contraria" all'Agenzia entrate, dimostrando che la spesa sostenuta è correlata, ad esempio, ai risparmi degli anni precedenti, alla capacità reddituale della famiglia o all'accesso al credito.

Detto ciò, comunque, è intuitivo come una situazione di anomalia può comunque portare ad un controllo fiscale.

In questo contesto, quindi, **si consiglia vivamente a tutti i Clienti dello Studio di valutare con attenzione la propria posizione reddituale personale (e familiare) correlando il reddito dichiarato alle spese effettivamente sostenute (almeno quelle minimamente significative)**. Segnaliamo che l'Agenzia entrate ha oggi accesso ad una grande massa di informazioni e banche dati per attingere i dati utili per selezionare i contribuenti da controllare (la comunicazione inviata nelle scorse settimane ne è una prima concreta testimonianza).

Tornando alle citate comunicazioni di irregolarità raccomandiamo a tutti coloro che dovessero aver ricevuto (o dovessero) ricevere la comunicazione del Fisco, a mettersi in contatto con la massima tempestività con lo Studio al fine di esaminare attentamente la situazione e decidere il da farsi. Preme sottolineare che le citate comunicazioni di irregolarità devono essere trattate con la massima attenzione.

**Tabella 1**

<b>SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2009</b>	<b>PRESENZA</b>
ACQUISTO TERRENO	
ACQUISTO FABBRICATO	
ACQUISTO IMMOBILE ALL'ESTERO	
ACQUISTO IMBARCAZIONE	
ACQUISTO AEROMOBILE	
ACQUISTO TITOLI E AZIONI	
MUTUI	
CONFERIMENTO DI DENARO IN SOCIETÀ	
APPORTO DI DENARO IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	
ACQUISTO AUTOVEICOLI	
MOVIMENTI FINANZIARI VERSO L'ESTERO	
PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE	
SPESE PER TEMPO LIBERO (viaggi, circoli esclusivi, centri benessere, equitazioni)	
SPESE SOSTENUTE PER L'ISTRUZIONE DI RILEVANTE IMPORTO (superiore a	

€ 5.000)	
ACQUISTO BENI PRESSO GALLERIE D'ARTE	
SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO	
SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE	
VERSAMENTI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
VERSAMENTI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI DOMESTICI	

## 2. L'accertamento "sintetico-redditometrico" – il riferimento agli indici di capacità contributiva

Il comma 5 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 disciplina l'accertamento redditometrico fondato sugli indicatori di capacità contributiva: *"La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di **elementi indicativi di capacità contributiva** individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale"*.

Accanto quindi all'accertamento "sintetico puro" (ed alternativo, nel senso che in base alle risultanze istruttorie l'Agenzia entrate dovrà scegliere se utilizzare l'accertamento sintetico o il redditometro – cfr C.M. n. 28/E/2011) si pone il "redditometro" che stabilisce il principio del ricorso ad indicatori di capacità contributiva per determinare un reddito che tenga conto della propensione alla spesa dei contribuenti, dando poi mandato ad un decreto di individuare questi elementi e le modalità con le quali sono chiamati a concorrere alla determinazione del reddito complessivo.

Le relative tabelle ministeriali (con l'individuazione degli indicatori nonché dei "coefficienti di trasformazione" delle spese in reddito) non sono ancora disponibili.

## 3. Lo scostamento tra "accertato" e "dichiarato" e la prova contraria

Le condizioni di utilizzo dell'accertamento sintetico, sia quello del comma 4 dell'art. 38 cd. "sintetico puro" o "spesometro" basato sulle spese di qualunque genere sostenute nel corso del periodo di imposta, sia quello del comma 5 dell'art. 38 cd. "redditometro" che poggia invece sugli elementi indicativi di capacità contributiva, sono definite dal comma 6 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973: *"La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato"*.

C'è quindi una unica condizione che deve essere verificata, ossia il riscontro di uno scostamento significativo del reddito quantificato sinteticamente di almeno il 20% rispetto a quello dichiarato dal contribuente.

In tal caso il fisco è autorizzato a richiedere al contribuente dei chiarimenti specifici avviando un contraddittorio con il contribuente.

L'obiettivo infatti è quello di dare ai contribuenti la possibilità di fornire la "prova contraria" per vincere la presunzione già in sede di contraddittorio, consentendo all'ufficio di meglio

comprendere la posizione del contribuente al di là del dato quantificato dallo strumento presuntivo.

A tale riguardo, l'art. 38 ai commi 4 e 5 stabilisce appunto che viene fatta " ... *salva la prova contraria che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile*".

#### **4. Movimenti bancari non giustificati? Rischio accertamento di maggiori ricavi/compensi**

Come noto, l'art. 32 comma 1 n. 2 del D.P.R. n. 600/1973 prevede l'imputazione a reddito imponibile (di impresa o di lavoro autonomo) delle somme rinvenute sulle movimentazioni dei conti bancari riferibili al contribuente, sia in addebito che in accredito, delle quali non sia stata fornita giustificazione in contraddittorio con l'ufficio.

Come commentato dall'Agenzia entrate con la C.M. n. 32/E/2006 l'onere probatorio si ritiene assolto:

- per i **versamenti**, se si dimostra l'avvenuta considerazione ai fini della determinazione del reddito o che si trattava di somme non tassabili;
- per i **prelievi**, se il contribuente indica il beneficiario degli importi riscossi o, in alternativa, risultano dalle scritture contabili.

Tale presunzione riguarda sia le imprese che i lavoratori autonomi.

L'articolo 32, comma 1 n. 2), del D.P.R. n. 600/1973 dispone, nella sua attuale formulazione, che "*sono altresì posti come **ricavi o compensi** a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni*".

Nella formulazione precedente, in vigore fino al 31 dicembre 2004, la norma in esame prevedeva i soli "ricavi" come oggetto del controllo, ingenerando dubbi interpretativi sulla possibilità di estendere tale forma di controllo anche ai lavoratori autonomi i quali, invece, percepiscono "compensi". Per fugare ogni dubbio al riguardo, la legge 311/2004 ha modificato l'articolo 32, che dunque, nella sua versione attuale, comprende "ricavi" e "compensi".

Comunque, con la sentenza 14041/2011 la Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'art. 32 usasse l'espressione "ricavi" confermando che la presunzione era comunque rivolta alla generalità dei contribuenti, compresi i professionisti: "*in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, secondo cui sia i prelevamenti sia i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito - ha portata generale (nonostante l'utilizzo, nella versione applicabile *ratione temporis*, dell'accezione ricavi e non anche di quella compensi) ed è applicabile, non solo al reddito di*

*impresa, ma anche al reddito da lavoro autonomo e professionale (Cfr. Cass. 11750/08, 430/08, 4601/02)'.*

Relativamente alla natura giuridica degli accertamenti fondati sulla presunzione derivante dall'esame dei conti bancari, la giurisprudenza ritiene che dagli stessi sorga una presunzione "legale", poiché è il citato articolo 32, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, ad attribuire rilevanza all'esame dei conti, cui non sia data giustificazione in contraddittorio da parte dell'interessato. Come affermato in un precedente della Cassazione: *"l'inversione dell'onere della prova, iscritta espressamente in tale norma, è infatti tipico ed unico effetto della praesumptio juris"*(Cassazione, 11750/2008).

Inoltre, la presunzione, oltreché legale, è altresì "relativa".

In proposito, se dall'esame dei conti correnti risultano *"dati ed elementi"* precedentemente non contabilizzati, ciò equivale a prova legale circa la presumibile esistenza di maggiori redditi non dichiarati. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare che di detti **ricavi** *"... ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine ..."*.

Analogamente, costituiscono ricavi non dichiarati i **prelevamenti** annotati nei medesimi conti e non contabilizzati *"... se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario ..."*. La presunzione di avere conseguito maggiori redditi attraverso i prelievi non giustificati dà luogo a una "doppia presunzione" poiché ciò presume l'esistenza di costi in nero dai quali conseguono ricavi non dichiarati.

Poiché la prova in oggetto è di fonte "legale", l'elemento di prova offerto dall'amministrazione non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'articolo 2729 codice civile per le presunzioni semplici (cfr, Cassazione sentenza n. 21180/2008), potendo quest'ultima semplicemente allegare l'esistenza delle movimentazioni bancarie non giustificate, a differenza di altre tipologie di accertamento (come gli accertamenti cosiddetti standardizzati basati su parametri e studi di settore), in cui i caratteri cosiddetti "qualificanti" della prova sono *"ricavabili solo dalla concorrenza univoca di altri elementi ..."* (Cassazione, sentenza n. 11750/2008).

Infine, anche se si tratta di conti bancari non formalmente intestati al contribuente, essi possono essere riferibili a quest'ultimo. In tal senso, la presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie è stata altresì ritenuta operante nelle società a ristretta partecipazione, spesso a base familiare, ritenendo che i conti personali dei soci fossero fondatamente riferibili alla società. In ogni caso, *"nell'effettuazione di indagini bancarie valide ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzo dei movimenti effettuati sui conti correnti bancari dei soci implica che l'Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni (come già sopra evidenziato), il carattere fittizio dell'intestazione o la riferibilità alla società delle operazioni, mentre spetta al contribuente fornire la prova contraria"* (Cassazione, sentenza n. 9162/2011).

Con specifico riferimento ai **professionisti** si segnala che:

- prevedendo la norma che nessuna presunzione scatta se le movimentazioni bancarie risultano dalle scritture contabili, i prelievi personali vengono annotati a tale titolo nelle scritture contabili: per molti uffici dell’Agenzia entrate questa registrazione non è sufficiente e vengono richiesti ulteriori oneri probatori (ad es. documentazione giustificativa della spesa conseguente al prelevamento)
- molti prelievi bancari sono effettuati dai professionisti per motivi personali e familiari con utilizzo di bancomat e carte di credito: anche per tali prelievi (si pensi alla spesa di famiglia al supermercato pagata con bancomat) succede che i verificatori dell’Agenzia entrate pretendano documentazione giustificativa pena l’accertamento di maggior compensi per importi pari alle somme prelevate e spese per motivi personali e familiari

Si segnala inoltre che la numerosità degli accertamenti sui conti correnti bancari (cd. “indagini finanziarie”) è in continuo ed esponenziale aumento.

La conferma del carattere strategico di tale tipologia di controlli sui conti correnti bancari arriva sia dalla direttiva della Guardia di Finanza per l’anno 2011 sia da quella dell’Agenzia delle entrate (cfr C.M. n. 21/E/2011).

In entrambi i casi è previsto un incremento delle verifiche nei confronti dei professionisti e, nello specifico, dell’utilizzo delle indagini finanziarie.